


150 anni di Unità d'Italia

Breve viaggio tra Fisco e storia



Maria Addis

PREMESSA

L'Agencia delle Entrate ha celebrato in Sardegna il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia con una mostra patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'evoluzione del sistema fiscale nazionale dal 1861 a oggi.

Dal 14 ottobre al 16 dicembre 2011, nella sede della Direzione Regionale, guidati da nove pannelli, i visitatori hanno potuto viaggiare fra eventi, sistemi, governi e governanti, consultando testi, documenti e manoscritti originali aventi rilevanza fiscale provenienti dagli archivi degli uffici finanziari della regione.

La mostra, arricchita dai tricolori del Regno e della Repubblica e dalla bandiera celebrativa dei 150 anni, è stata visitata dalle autorità civili e militari, da cittadini e da numerosi studenti delle scuole di Cagliari e provincia.

Le pagine che seguono descrivono sinteticamente la storia fiscale seguendo idealmente lo stesso *excursus* espositivo.

L'ultimo capitolo, dedicato ai testi e ai manoscritti, offre ai lettori un'idea del contesto sociale ed economico dei piccoli centri dell'isola nel quale, tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900, si calava l'azione del Fisco.

Ne risultano quadri, a volte pittoreschi, di vita quotidiana, in cui le difficoltà economiche di un mondo pre-industriale, ad economia agro pastorale e caratterizzato da un forte analfabetismo, si contrapponevano alle esigenze fiscali del nuovo Stato italiano.

Cagliari, marzo 2012

Maria Addis*

* Maria Addis è funzionario dell'Agencia delle Entrate presso la Direzione Regionale della Sardegna, ove ricopre l'incarico di Capo Ufficio del Direttore Regionale.

SOMMARIO

Capitolo I - Dal Regno alla “Piemontizzazione”	1
“L’Italia libera e unita quasi tutta”	
La “Piemontizzazione”	
Un’operazione non indolore	
Capitolo II - Dal deficit al sistema tributario	4
Le misure d’emergenza	
Le imposte indirette	
Le imposte sui consumi	
Le imposte dirette	
La finanza locale	
Il Fisco post unitario: alle basi del nostro sistema	
Capitolo III - La tassa sul macinato	10
“La dolorosa necessità”	
Capitolo IV - Dal pareggio all’Ige	13
Capitolo V - Dalla Costituzione alla legge Vanoni	15
Il valore etico dell’adempimento tributario	
Ezio Vanoni	
Capitolo VI - La riforma degli anni ’70	18
Verso il nuovo sistema	
Le imposte indirette	
Le imposte dirette	
Capitolo VII - Dal silenzio al Garante del contribuente	21
La comunicazione istituzionale	
I diritti del contribuente	
Capitolo VIII - L’Agenzia delle Entrate: verso il futuro	24
2001: la riforma organizzativa	
Nuove frontiere	
Capitolo IX - Testi e manoscritti in bella mostra.....	27
Fra manoscritti e registri	
Bibliografia.....	34

CAPITOLO I

DAL REGNO ALLA “PIEMONTEZZAZIONE”

“L’Italia libera e unita quasi tutta”

“Signori Senatori! Signori Deputati! Libera e unita quasi tutta, per mirabile aiuto della Divina Provvidenza, per la concorde volontà dei popoli e per lo splendido valore degli eserciti, l’Italia confida nella virtù e nella sapienza vostra”.

È l’incipit del discorso della Corona a Camere riunite con il quale, il 18 febbraio 1861, Vittorio Emanuele II inaugurava a Torino il primo Parlamento italiano.

Una malcelata apprensione, che parve chiara ai destinatari quando, affievolita l’eco dei trionfalismi, si squarciò il velo sull’Italia “unita”: 22 milioni di abitanti – il 78% analfabeti – senza identità nazionale, con differenze sociali, di lingua, di consuetudini difficili da armonizzare in un Paese frammentato sul piano amministrativo, tributario e monetario.

Nella riflessione consegnata alla storia da Massimo d’Azeglio, si potrebbe leggere una sconsolata risposta alle trepidazioni del sovrano: “*Pur troppo s’è fatta l’Italia ma non si fanno gl’Italiani*”.

La “Piemontizzazione”

Dai simboli identitari del regno ai tributi, dall’organizzazione militare a quella amministrativa, il Piemonte permeò pian piano di sé la penisola.

I segnali non tardarono a venire: il nuovo Parlamento italiano inaugurava non la prima, ma l’VIII legislatura, seguendo l’agenda del Regno Sardo Piemontese; il Re aveva conservato l’ordinale dinastico di casa Savoia e

pur essendo il primo sovrano d'Italia preferì chiamarsi Vittorio Emanuele II; l'atto di proclamazione del Regno, il n. 4671, seguiva la progressione numerica delle leggi sabaude, lo Statuto Albertino e s'“*Istendardu*” – il tricolore dei Savoia – erano divenuti, rispettivamente, Costituzione e bandiera del Regno d'Italia.

Nello stesso anno, con nota del 4 maggio, il Ministro della Guerra Fanti tramutò il nome dell'Esercito Regio in Esercito Regio Italiano “*rimanendo abolita l'antica denominazione d'Armata Sarda*”; i preposti doganali sabaudi, uniti agli altri corpi di finanza dei cessati regni, confluirono nel 1862 nel Corpo delle Guardie Doganali Italiane e nel 1881, nella Guardia Regia di Finanza; quello dei Carabinieri Reali – che a Pastrengo si erano guadagnati l'eterna riconoscenza di Carlo Alberto – fu riordinato nel gennaio 1861 per assumere, con la riorganizzazione dell'Esercito, il rango di Prima Arma, “*La Benemerita*” per antonomasia, come felicemente la definì il deputato Soldi nella relazione parlamentare del 24 giugno 1864.

Era evidente che il 17 marzo 1861 non era venuto alla luce un nuovo soggetto istituzionale, ma si era concluso il processo di ingrandimento, per progressive annessioni, del Regno Sardo.

Non a caso fra le statue del sommo portico del Vittoriano, la Sardegna, uscita dallo scalpello dello scultore torinese Luigi Belli, reca fra le mani scettro e corona nel simbolico passaggio di consegne dal Regno Sardo Piemontese a quello italiano, che non tardò a manifestare la sua fisionomia politico - amministrativa.

Il dibattito avviato sull'assetto del costituendo ordinamento amministrativo si era concluso con la scelta del centralismo statale, che ignorava le realtà regionali per salvaguardare la conquistata unità dal rischio di spinte reazionarie nei territori dei cessati regni.

L'Allegato A alla legge n. 2248 del 20 marzo 1865 delineò l'ordinamento delle Province e dei Comuni: una piramide che innalzava al vertice la figura del Prefetto, anche questo immancabilmente sabauda.

Di nomina regia, posto alle dirette dipendenze del Governo centrale, il Prefetto dominava tutti i settori amministrativi periferici, eccezion fatta per difesa e giustizia, con ampi poteri, compresi quello di controllo di legittimità sulle deliberazioni dei consigli comunali, di sospensione e di rimozione dei sindaci.

La calata d'uno stuolo di impiegati e di funzionari piemontesi, molti promossi nottetempo, fu sopportata di malanimo nei territori annessi, costretti a sacrificare consolidate tradizioni di buona amministrazione, nel caso dell'ex Regno delle Due Sicilie anche di raffinata cultura giuridica, al rigido formalismo del modello sardo e a conformarsi a un registro istituzionale ampolloso e pesante che segnò indelebilmente lo stile del burocrate statale mediocre e inutilmente meticoloso, magistralmente tratteggiato nel 1863 da Vittorio Bersezio nella commedia *Le miserie di Monssù Travet*.

Un'operazione non indolore

«L'unità d'Italia è stata e sarà – ne ho fede invitta – la nostra redenzione morale. Ma è stata, purtroppo, la nostra rovina economica. Noi eravamo, il 1860, in floridissime condizioni per un risveglio economico, sano e profittevole. L'unità ci ha perduti. E come se questo non bastasse, è provato, contrariamente all'opinione di tutti, che lo Stato italiano profonde i suoi benefici finanziari nelle province settentrionali in misura ben maggiore che nelle meridionali».

(Giustino Fortunato - storico napoletano).

Si era aperto il divario fra nord e sud e con esso la ferita lacerante della questione meridionale che tagliava in due l'Italia, con le conseguenze politiche e sociali che hanno segnato la nostra storia.

CAPITOLO II

DAL DEFICIT AL SISTEMA TRIBUTARIO

Le misure d'emergenza

A complicare il quadro della malferma unità si aggiungeva il grave indebitamento pubblico.

Per venire a capo, il 10 luglio 1864 venne istituito, ad opera del Ministro delle Finanze Bastogi, il Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia nel quale, dopo essere stati riconosciuti ed unificati con la legge n. 174 del 4 agosto 1861, vennero iscritti i debiti contratti dagli Stati preunitari.

Più di 2240 milioni di lire: a tanto ammontava il debito complessivo italiano, oltre la metà portata in dote dal cessato Regno di Sardegna che aveva pagato a caro prezzo le guerre d'indipendenza e le grandi opere infrastrutturali dei governi Cavour.

Non meno preoccupante il deficit: i 314 milioni di lire dichiarati nel primo bilancio dal Ministro delle Finanze Bastogi erano saliti, nel dicembre 1861, a 400 milioni.

Un “*cadavere finanziario*”: questa, riferisce lo storico Gianni Marongiu, la credibilità e l'autorevolezza di cui godeva l'Italia presso le Cancellerie degli Stati europei.

Sulla Destra Storica, risultata vincente alle elezioni del 27 gennaio 1861, il peso dell'ingente opera di risanamento finanziario affrontata con singolare creatività dai Ministri delle Finanze Quintino Sella e Marco Minghetti e ripagata dal capolavoro di un sistema fiscale capace di sfidare il tempo.

Il pareggio di bilancio e un impianto tributario unico, organico, efficiente, divennero l'obiettivo ineludibile di Sella: “*ad assestare le nostre finanze – ripeteva il Ministro – occorrono imposte, imposte, null'altro che imposte*”.

Una corsa contro il tempo frenata, nel 1862, dalla caduta del Governo Rattazzi, poi dalla cronica instabilità governativa e dalla resistenza di quella parte dell'aristocrazia e della borghesia agraria piemontese che aveva tratto vantaggio dall'Unificazione e che tendeva a “indirizzare” l'attenzione del Fisco sui consumi, per colpire inesorabilmente le classi meno abbienti.

In attesa che commissioni di studio e dibattiti parlamentari orientassero l'azione del Governo, fu naturale per la classe dirigente – in prevalenza piemontese e con scarsa conoscenza delle realtà territoriali dei cessati regni – estendere a tutt'Italia il sistema tributario sabauda, fra i meglio organizzati ma anche fra i più draconiani della penisola, e non solo.

Le prime misure della cosiddetta “*finanza d'emergenza*” furono drastiche: dall’“*imprestito*” pubblico – il primo, un consolidato irredimibile di 500 milioni di lire, collocato nel luglio 1861 dal Ministro Bastogi – alla vendita delle ferrovie, dei beni demaniali e di quelli dell'Asse ecclesiastico non destinati all'esercizio del culto.

Le imposte indirette

In campo tributario si iniziò con le imposte indirette: le leggi del 12 aprile 1862 unificarono le imposte sugli affari, di registro (n. 585), di bollo (n. 586), ipotecaria e di successione; quest'ultima, disciplinata unitamente all'imposta di registro, era del tutto ignota alle popolazioni dell'ex Regno borbonico.

Gli enti civili ed ecclesiastici che disponevano di patrimoni inalienabili e perpetui e che per tale ragione non ponevano in essere operazioni di trasferimento né per atti tra vivi né *mortis causa*, fecero conoscenza con il Fisco che confezionò, su misura per loro, l'imposta sulla *manomorta*, una tassa annuale proporzionale che si applicava alla rendita reale o presunta di tali beni nella misura prevista per l'imposta di registro nelle trasmissioni per causa di morte.

Fu così che con macabra metafora si seppellirono ingiusti e anacronistici privilegi, assicurando alle casse dell'Erario un provvidenziale incremento di gettito.

Le imposte sui consumi

Dopo l'abbattimento delle tariffe doganali interne e l'estensione a tutto il territorio della tariffa sabauda, di ispirazione liberista e più mite di quella degli altri Stati preunitari, le imposte sui consumi vennero riorganizzate sulla base di dazi doganali, dazi governativi interni, imposte di fabbricazione e privative fiscali.

La legge n. 1827 del 3 luglio 1864, che istituiva "*a pro dello Stato*" un dazio sul consumo di vino, aceto, acquavite, liquori e carni, riconosceva ai Comuni la facoltà di imporre dazi propri, mentre le imposte di fabbricazione che colpivano in origine, sempre in virtù della stessa legge del 1864, la birra e le acque gassate, si estesero successivamente a polveri e materie esplosive (1869), spiriti (1870), zucchero (1877), olio di semi (1881), e oli minerali (1894).

Per rimpinguare le casse dell'Erario furono istituite le privative fiscali: lo Stato riservava a sé, in regime di monopolio, la fabbricazione, l'importazione e la vendita di determinati prodotti, fissandone il prezzo, che includeva anche l'imposta.

Il monopolio per eccellenza, quello dei "sali e tabacchi", fu introdotto con la legge n. 563 del 21 aprile 1862 che approvò la tariffa dei prezzi di privativa; in seguito la legge n. 710 del 13 luglio 1862 riservò allo Stato la fabbricazione dei tabacchi, l'estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, stabilendo sanzioni per il contrabbando.

Le imposte dirette

Dovettero passare tre anni dall'Unità prima di arrivare all'Imposta sulla Ricchezza Mobile, il primo tributo diretto del Regno, che poneva a base dell'imposizione la dichiarazione del contribuente.

Messi in un canto i criteri presuntivi dell'imposizione piemontese, il reddito non derivante da cespiti immobiliari, suddiviso in tre categorie – da capitale (reddito perpetuo), da capitale e da lavoro (reddito misto), da lavoro dipendente (reddito temporaneo) – diversamente imponibili (rispettivamente al 100%, 75% e 62,5%) veniva sottoposto a un'imposta proporzionale dell'8%.

Una riforma rivoluzionaria, d'ispirazione anglosassone, che discriminava i redditi in ragione della loro natura e che valse all'Italia l'ammirazione dei Paesi europei: inutili i tentativi di imitazione, ci riuscì la Francia, ma dopo la prima guerra mondiale.

Il tributo ebbe vita lunga: scomparve dopo oltre un secolo, nel 1974.

Lo scenario dell'imposizione diretta era completato dall'imposta fondiaria, prediale e sui fabbricati; la prima venne perequata sull'intero territorio con la legge n. 1831 del 14 luglio 1864 che pose fine alla disomogeneità fra i catasti.

“Le leggi di imposta fra gli Stati preunitari – osservava Minghetti – si vedrà quanto diversificassero tra loro tranne un solo punto, cioè l'imposta prediale, ma questa medesima fondata sui catasti, o sopra indicazioni diverse era riscossa in diverse misure e con diverse forme”.

Con la legge n. 2136 del 26 gennaio 1865 i fabbricati vennero sottoposti ad un'autonoma tassazione.

La finanza locale

La finanza comunale si alimentava di sovrimposte alle imposte sulla ricchezza mobile, sui terreni e sui fabbricati e di una variegata gamma di tributi propri; con la ricordata legge del 3 luglio 1864 fu data facoltà ai Comuni di istituire sulle bevande e sulle carni una tassa addizionale a quella governativa, di imporre un dazio di consumo su altri commestibili e bevande, su foraggi, combustibili, materiali da costruzione, saponi, materie grasse e su voci diverse.

Ai fini della riscossione dei dazi i Comuni furono divisi in cinque classi e in Comuni chiusi e aperti. Nacquero le cinte daziarie: le mura, i fossati e i bastioni e, per le città bagnate dal mare, la riva, oltre a proteggere le città tracciavano la linea daziaria dei Comuni chiusi.

Chi, “*dopo il sorgere e prima del calare del sole*”, superava la cinta con determinate merci al seguito, “*pagava dazio*” agli agenti, governativi o comunali.

Nel minuzioso regolamento nulla era lasciato al caso, dai criteri di determinazione del peso delle merci – che, se per i generi in recipienti significava la sottrazione della tara, per i frutti si traduceva nella deduzione del guscio – alle disposizioni sulle pene “*pegli autori*” di frodi o attentati di frode, fino alla disciplina degli appalti.

L’immaginazione corre agli stratagemmi messi in pratica dai contrabbandieri per aggirare cinte e controlli e non è difficile intuire la ricaduta sociale della disposizione che destinava “*le due terze parti della contravvenzione in premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione*”.

Non meno curioso il ventaglio dei tributi minori locali, dalla tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma del 1865, a quella sul bestiame, associata all’imposta sulla famiglia, edulcorata nell’evocativa tassa di focatico (il richiamo è al *focus*, il focolare latino) e ancora i tributi sulle vetture e sui domestici.

Il Fisco post unitario: alle basi del nostro sistema

Il sistema fiscale del Regno d’Italia, nelle sue componenti dirette e indirette era nato con chiari segni di solidità se, come riferisce lo storico: “*Nel quindicennio di governo della Destra Storica fu costruito un sistema tributario, anzi il sistema tributario italiano perché ad esso fu data quella fisionomia che ha mantenuto fino ai giorni nostri*”.

(Gianni Marongiu, *Alle radici del sistema tributario*).

CAPITOLO III

LA TASSA SUL MACINATO

“La dolorosa necessità”

L'imponente processo di edificazione tributaria avviato dalla Destra Storica conobbe un fatale incidente di percorso. Voluta da Cambrey Digny e da Quintino Sella, che la difese strenuamente in Parlamento, fece comparsa il 1° gennaio 1869 l'imposta sulla macinazione dei cereali.

“La tassa sulla miseria”, “sulla disperazione”, “sul sudore dei poveri”, il “tributo affamatore”: tanti gli appellativi per un tributo nato dal tentativo, spinto all'estremo, di recuperare gettito inasprendo l'imposizione indiretta.

Profanata la sacralità del diritto al pane quotidiano, una popolazione di indigenti che nei cereali trovava l'unica fonte di sostentamento si vide d'improvviso chiedere 2 lire a quintale per il grano, 1 lira per il granturco e la segale, 1,2 lire per l'avena e per i cereali inferiori, 0,5 lire per le castagne essiccate e per i legumi secchi.

La legge non lasciava scampo: colpiva con calcolata cattiveria anche i succedanei del grano o del mais su cui ripiegavano i più diseredati pur di ricavare farina da impastare.

Mancava, a quel triste quadro, la pennellata finale: un sistema infallibile di controllo per la determinazione del *quantum*.

Scartata l'ipotesi di dotare ogni mulino di un ispettore, trionfò la soluzione caldeggiata con dotte dimostrazioni dal Sella: all'albero di ogni macina venne applicato un contatore, tanti giri per tanto prodotto, un'equivalenza

perfetta, che secondo il Ministro avrebbe reso il tributo *“facile da applicare, difficile da evadere”*.

“Il fisco – precisava Sella in Parlamento il 13 dicembre 1865 – non è più in contatto col contribuente, non ha da sorvegliarne le mosse, non gli domanda dichiarazioni, non gli impone bollette o polizze, non pesa i grani e le farine, non conteggia con lui. L’esercente del mulino si incarica di riscuotere a piccole somme, come farebbe un cassiere, e riversarle di tempo in tempo nel Tesoro dello Stato.

La sua fedeltà rimane forzata, non dipende dalla volontà della sua morale; uno strumento muto e inesorabile tien nota esatta delle rivoluzioni che egli imprime alla macina ...”.

Il mugnaio, trasformato suo malgrado in esattore, doveva versare allo Stato in base ai giri, mentre il cliente pagava al mugnaio in base al peso del macinato.

“Abolite le polizze e le stadere – così il Ministro - il contribuente non deve che mirare il contatore, prender nota del numero da cui cominci la macinatura, confrontarlo con quello con cui finisca e conteggiare col suo mugnaio le centinaia di giri eseguitisi. Tutto ciò agevolmente si compie senza dubbi e contrasti...”.

Come poi andò ce lo raccontano le cronache: molti piccoli mugnai, impossibilitati ad acquistare i contagiri fallirono, mentre nei tumulti che seguirono *“nelle prime due settimane di applicazione del nuovo tributo, si contarono 250 morti, 1.000 feriti, e 4.000 arresti”*.

(Mack Smith, *Storia d’Italia*).

Il marchingeo non aveva funzionato, se *“giri e peso non andavano mai d'accordo e tutti, fisco, mugnai, clienti, si ritenevano ognuno danneggiato, derubato e ingannato”*. (Riccardo Bacchelli, *Il mulino del Po*).

Quintino Sella aveva trascurato, imperdonabilmente, un particolare: i giri variavano a seconda del prodotto da macinare, della superficie, della qualità, del diametro della macina e della pressione che questa di volta in volta imprimeva.

L'odiosa tassazione contribuì in maniera determinante a risollevarne le sorti del bilancio, ma anche ad accrescere l'impopolarità del governo, fino a decretarne la fine.

Era il 16 marzo 1876 quando Marco Minghetti annunciò al Parlamento di aver toccato il pareggio.

Pochi giorni ancora e il governo cadde, chiudendo per sempre la stagione della Destra Storica.

La nuova compagine, la Sinistra Storica, prima di abolire definitivamente il tributo diede tempo a Bernardino Grimaldi, Ministro dell'Economia nel 1879, di proferire la glaciale dichiarazione:

“Se mettiamo anche una forte tassa sui gioielli che comprano i ricchi, questi sono pochi e il totale sarebbe misero, ma se imponiamo una piccola tassa a chi compra solo pane, cioè ai poveri, che però sono milioni e milioni, il totale incassato forma centinaia e centinaia di milioni”.

Nello stesso anno, sempre la Sinistra, volendo mirare anche ai consumi voluttuari estrasse dal cilindro la gabella sulla cicoria preparata, che colpiva la creatività scesa a patti con la miseria: la verdura essiccata veniva infatti utilizzata come succedaneo del caffè.

Ad Agostino De Pretis, nel 1884, il merito della soppressione dell'odioso tributo sul macinato, dopo una prima riforma del 1880.

CAPITOLO IV

DAL PAREGGIO ALL'IGE

La salda architettura post unitaria non richiese interventi strutturali e resse al contraccolpo della Grande guerra.

Il XIX secolo si chiuse con la riforma catastale del 1886, varata con la legge Messedaglia o della “Perequazione fondiaria”, che unificò i catasti sotto il Nuovo Catasto geometrico particellare, dei terreni (N.C.T.) ed edilizio urbano (C.E.U.).

Superato il periodo bellico, il 1923 vede la soppressione dei dazi governativi di consumo; nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti la tassa sul valore locativo sostituisce quella sul focatico, mentre nel 1925, raggiunto il secondo pareggio di bilancio, prende corpo il progetto Meda - De Stefani di istituzione dell'Imposta complementare sul reddito complessivo ispirata a principi di progressività, cui si aggiunge anche l'Imposta unica sugli scambi commerciali, che nel 1940 sarà sostituita dall'Ige.

È il 13 febbraio 1927 quando il regime sfodera la tassa sul celibato.

Il proposito tutto nel discorso mussoliniano dell'Ascensione, pronunciato il 26 maggio 1927: dare alla nazione una “*frustata demografica*” per dotare di otto milioni di baionette l'esercito in marcia verso l'Impero.

Fu così che i celibi di età compresa fra i 25 e i 65 anni si videro censurare la scelta libera per eccellenza. Il tributo era determinato, parte in ragione dell'età, parte in funzione del reddito e prevedeva l'obbligazione in solido del genitore del celibe.

Si partiva da un *quantum* di 70 lire per la fascia d'età fra i 25 e i 35 anni, si arrivava a 100 lire per i celibi dai 35 ai 50 anni per scendere a 50 lire per quelli d'età compresa fra i 50 e i 65 anni.

Pochi, i casi di esenzione: l'età superiore ai 65 anni, l'appartenenza al clero cattolico, l'arruolamento in ferme speciali, l'interdizione.

Il gettito veniva devoluto all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia.

Il tributo fu cancellato nel 1943 dal governo Badoglio dopo due aumenti, nel 1934 e nel 1937.

Il R.D. n. 432 del 30 aprile 1930 abolì le cinte daziarie; i dazi interni comunali, per merci come carni, vino, birra, acque minerali, vennero sostituiti dalle imposte di consumo riordinate, insieme agli altri tributi locali, dal Testo Unico n. 1175 del 14 settembre 1931.

Il Ventennio chiuse la produzione fiscale nel 1940, con un'imposta ordinaria sul patrimonio e con l'Ige, l'Imposta generale sulle entrate, che oltre a sostituire quella unica sugli scambi commerciali colpì anche le prestazioni di servizi.

Strutturata come imposta plurifase, colpiva i trasferimenti di beni e servizi in ogni fase del processo distributivo, ma applicandosi sul valore pieno del bene o del servizio scambiato e non sul valore aggiunto, finiva con il penalizzare i beni aventi una più articolata catena distributiva.

CAPITOLO V

DALLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE VANONI

Il valore etico dell'adempimento tributario

La dignità umana offesa dagli orrori della seconda guerra mondiale viene riscattata dai *padri costituenti*, che ispirandosi alla tradizione liberale e giusnaturalistica consacrano il primato dell'Uomo sullo Stato.

A cento anni dallo Statuto Albertino, il 1° gennaio 1948 il compromesso fra forze cattoliche e socialiste regala all'Italia la Carta Costituzionale, la legge fondamentale della Repubblica che ricostruisce il rapporto fra Stato e individuo coniugando in un'endiadi perfetta reciproci diritti e doveri.

All'Uomo, elevato da suddito a portatore di diritti inviolabili, è imposto l'obbligo di solidarietà politica, economica e sociale; alla Repubblica, titolare di potestà e di poteri, è assegnato il compito di garantire l'uguaglianza sostanziale dei cittadini rimuovendo gli ostacoli economici che impediscono lo sviluppo della personalità umana.

Principi che si traducono, per *Tutti*, nel dovere di compartecipazione alla spesa pubblica: in ragione della propria capacità contributiva e secondo criteri di progressività ciascuno offre una parte della propria ricchezza per assicurare allo Stato le risorse necessarie al funzionamento dei servizi pubblici essenziali alla vita della collettività.

Sotto l'ala protettiva della riserva di legge dell'art. 23 – nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge – tre articoli muovono gli ingranaggi di un virtuoso meccanismo in continuo divenire: se “*Tutti*” concorriamo alla spesa pubblica (art. 53), adempiamo all'obbligo di solidarietà sociale ed economica (art. 2) e consentiamo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli economici che limitano l'uguaglianza sostanziale (art. 3).

Un condensato di valori che nobilita l'adempimento tributario: la parte della nostra ricchezza versata al Fisco non è perduta per sempre, ma è destinata ad un fine superiore; chi evade viola la Costituzione, tradisce lo Stato, danneggia i suoi simili obbligandoli a pagare di più e sottrae benessere alla collettività.

Ezio Vanoni

Il patrimonio morale e culturale della Costituzione venne trasfuso dal Ministro delle Finanze Ezio Vanoni nell'omonima legge n. 25 dell'11 gennaio 1951, detta anche della “*Perequazione tributaria*”, tesa ad assicurare l'equità della pressione fiscale.

La dichiarazione dei redditi annuale passa da mero enunciato a imperativo categorico, il sistema è improntato ai principi di progressività per classi, si riducono le aliquote e si istituisce un'imposta sulle società.

Una riforma che resterà nella storia non già per la portata innovatrice dell'impianto, ma per averlo rivestito dei principi costituzionali.

Un messaggio racchiuso nell'ultimo discorso, pronunciato dal Ministro poco istanti prima della morte che lo sorprese in Senato:

“Quando sento in Parlamento che si parla di oppressione fiscale nei confronti di un contribuente in arretrato da anni e anni nel pagamento delle imposte ordinarie [...] io mi rifiuto di pensare che il Parlamento compassioni queste e altre situazioni.

Per il futuro non vi proponiamo strade colme di rose, ma [...] noi possiamo risolvere gran parte dei problemi del nostro Paese e li risolveremo nella misura nella quale [...] sapremo chiedere ad ognuno la sua parte di sacrificio, proporzionata alla sua capacità di sopportazione”.

Era il 22 febbraio 1956, ma come non cogliere l'attualità di quella riflessione?

CAPITOLO VI

LA RIFORMA DEGLI ANNI '70

Verso il nuovo sistema

Le celebrazioni del primo secolo dell'Unità d'Italia trovarono un Paese trasformato, con i segni del *boom* economico, mentre la sottoscrizione del Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Europea, imponeva il rispetto degli obblighi internazionali.

Nei primi anni '70 tocca a due Ministri finanziari, Luigi Preti e Bruno Visentini, il compito di metter mano ad una riforma strutturale dell'impianto tributario.

La legge n. 825 del 9 ottobre 1971 delega il Governo ad emanare disposizioni per la “*riforma del sistema tributario secondo i principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività*”.

Nasce un nuovo sistema, le disposizioni costituzionali trovano più raffinata compiutezza nella progressività per scaglioni e nell'introduzione di criteri di semplificazione, di organicità e di equità.

Si riorganizzano le imposte di registro, di bollo, di successione, ipotecarie, catastali e quelle sulle concessioni governative; nascono cinque nuovi tributi, tre diretti e due indiretti.

Le imposte indirette

Le prime imposte ad affacciarsi sul rinnovato panorama sono quelle indirette. Con i DD.PP.RR. nn. 643 e 633 del 26 ottobre 1972 esordiscono, rispettivamente, l'Invim e l'Iva; la prima è destinata a colpire l'incremento del valore immobiliare, la seconda, sostituitasi all'impopolare Ige, colpirà le prestazioni di servizi e le cessioni di beni venendo ad incidere, a differenza del soppresso tributo, solo sul valore acquisito nei vari passaggi dalla produzione al consumo. Sarà un meccanismo di detrazioni a farla gravare sul consumatore finale sul quale peserà, nella sostanza, l'intero tributo.

Le imposte di registro, di successione, di bollo, ipotecarie e catastali sono ridisegnate dai DD.PP.RR. nn. 634, 637, 642, 635 del 26 ottobre 1972, al DPR n. 639 è invece rimessa la disciplina dell'imposta sulla pubblicità.

E mentre il sistema della giustizia tributaria viene riordinato dal D.P.R. n. 636, il n. 638 riforma quello delle impugnazioni amministrative dei tributi locali.

Le nuove norme entreranno in vigore il 1° gennaio 1973, eccezion fatta per quelle riguardanti il contenzioso, che diverranno operative a partire dai primi mesi del 1974.

Le imposte dirette

L'anno successivo sarà la volta delle imposte dirette: sopprese quelle sulla ricchezza mobile, sui fabbricati, sui terreni, quella complementare e di famiglia, i DD.PP.RR. nn. 597, 598 e 599 del 29 settembre 1973, entrati in vigore il 1° gennaio 1974, introducono, rispettivamente, l'Irpef (Imposta sui redditi delle persone fisiche), l'Irpeg (Imposta sui redditi delle persone giuridiche) e l'Ilor (Imposta locale sui redditi di capitale, di impresa e di altra natura).

L'accentramento della potestà tributaria sacrifica non poco l'autonomia finanziaria locale (il gettito Invim ed Ilor, inizialmente destinato alle casse comunali, dopo breve viene attribuito all'Erario), che troverà nuovo respiro con l'istituzione dell'Iciap nel 1989 e nel 1992 dell'Ici, destinata a divenire il pilastro della fiscalità locale.

Con il DPR n. 605 del 29 settembre 1973 nasce l'Anagrafe tributaria, la banca di raccolta e di elaborazione dei dati fiscali e con essa il codice fiscale, la carta d'identità del contribuente.

Il sistema conoscerà importanti aggiustamenti: la legge n. 446 del 15 dicembre 1997 che introduce l'Irap con decorrenza dal 1998, sopprimerà l'Iciap e l'Ilor, nonché le oramai anacronistiche imposte locali sul bestiame, sui domestici, sui cani e sul valore locativo.

Ancora qualche anno e con il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 l'Irpeg cederà il posto all'Ires, la nuova imposta sul reddito delle società, mentre nel panorama della finanza locale fa ingresso nel 2012 l'Imu, l'imposta municipale unica destinata a succedere all'Ici.

CAPITOLO VII

DAL SILENZIO AL GARANTE DEL CONTRIBUENTE

La comunicazione istituzionale

L'evoluzione fiscale si accompagna a quella organizzativa e i 150 anni trascorsi dall'Unità raccontano la storia del rapporto tra Fisco e contribuente e della comunicazione istituzionale: dall'apparato ottocentesco, intimidatorio e irraggiungibile, si passa alla comunicazione del Ventennio piegata, nella morsa ideologica del regime, al ruolo ancillare di strumento della propaganda demagogica.

Lo Stato democratico, nato sulle macerie della guerra, scontrerà a lungo il peso della secolare ingessatura e pur potendo e volendo comunicare, balbetta, povero di strumenti, alle prese con una farraginoso e paludato informazione unidirezionale, calata dall'alto su un passivo contribuente.

Con la fine del secondo millennio, la comunicazione istituzionale avvia un moto circolare, spinta da meccanismi che chiamano il cittadino ad un ruolo attivo attraverso una sua partecipazione al procedimento amministrativo e tributario.

Le prime tracce dell'epocale mutamento si rinvengono nella legge n. 241 del 7 agosto 1990, la quale detta le regole generali del procedimento amministrativo ispirandole ai principi di pubblicità e di trasparenza che, a loro volta, trovano espressione nel riconoscimento, per il cittadino, del diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione e, per questa, nell'obbligo di motivazione dei suoi atti.

I diritti del contribuente

Il terzo millennio è salutato dalla “*Magna Charta*” del 27 luglio 2000: la legge n. 212, completando il processo di rinnovamento istituisce lo “*Statuto dei diritti del contribuente*”, che nel titolo anticipa fine e contenuto: il contribuente passa, da inerte destinatario dell’azione dell’amministrazione fiscale, a interlocutore alla pari, titolare di diritti riconosciuti e tutelati, primi fra tutti quelli all’informazione e alla conoscenza.

Viene stabilito il principio dell’irretroattività delle norme tributarie, il quale, accompagnandosi ai principi di legalità e di riserva di legge già fissati dalla Costituzione, determina il nuovo rapporto con il Fisco, che risulta maggiormente ancorato al valore della certezza del diritto, oltre a quelli di correttezza, di imparzialità, di trasparenza e di buona fede dell’azione amministrativa, anticipati dalla legge n. 241/90.

L’Amministrazione finanziaria è obbligata ad assumere iniziative per consentire ai contribuenti di avere la più completa e agevole conoscenza delle disposizioni vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione e la diffusione, presso ogni ufficio, di testi coordinati.

La stessa Amministrazione è chiamata, altresì, ad attivare un sistema d’informazione *on line* in modo da assicurare, gratuitamente e in tempo reale, gli aggiornamenti in materia fiscale.

Nasce il diritto – c.d. d’interpello – del contribuente di avere dal Fisco una chiara e precisa presa di posizione, vincolante per quest’ultimo, circa le disposizioni tributarie da applicare ad una specifica fattispecie interessante il soggetto istante.

Si segnalano, inoltre, per l’importanza delle garanzie che esse introducono, le norme che disciplinano le verifiche fiscali.

Con lo Statuto emerge una nuova figura istituzionale: il Garante del contribuente, la versione nazionale, in chiave fiscale, dell'*Ombudsman* di tradizione scandinava, con il compito di dare al contribuente la sensazione di non essere solo di fronte ai reali o supposti torti subiti ad opera dell'amministrazione fiscale di cui si controlla la funzionalità e l'efficienza.

Il Garante è posto a sentinella della correttezza dell'imposizione tributaria e a tutela del rapporto fiduciario tra Fisco e contribuente. A tale scopo, ha il potere di rivolgersi agli uffici finanziari – anche su segnalazione dei contribuenti che lamentano irregolarità, disfunzioni o prassi amministrative scorrette – richieste di documenti o di chiarimenti su specifiche fattispecie, raccomandazioni ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi, nonché di attivare le procedure di autotutela.

Egli può anche accedere direttamente alle sedi degli Uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

CAPITOLO VIII

L'AGENZIA DELLE ENTRATE: VERSO IL FUTURO

2001: la riforma organizzativa

La legge n. 300 del 30 luglio 1999 riforma, riorganizzandole profondamente, le strutture organizzative deputate alla gestione operativa degli interessi del Fisco. In luogo dell'unico soggetto Ministero delle Finanze nascono le quattro Agenzie fiscali: delle Entrate, del Demanio, del Territorio e delle Dogane.

Alla struttura ministeriale, che unita a quella del Tesoro darà vita al Ministero dell'Economia e delle Finanze, è riservata la funzione di indirizzo politico - amministrativo, di vigilanza e controllo sull'azione dei nuovi organismi, che vengono muniti di strumenti operativo - gestionali più duttili ed efficienti.

La funzione di gestione dei tributi erariali viene assegnata all'Agenzia delle Entrate, che nasce come ente strumentale pubblico non economico, le cui missioni fondamentali sono l'assistenza ai contribuenti e il recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale.

Dotata di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, gestionale e di bilancio, essa è sottoposta al potere di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze che attraverso una Convenzione triennale assegna all'Agenzia delle Entrate gli obiettivi da raggiungere e le corrispondenti risorse.

L'Agenzia è articolata in Direzioni centrali e in Direzioni regionali, organi cui spettano funzioni di indirizzo amministrativo e di vigilanza nei confronti degli Uffici operativi, oggi costituiti, a seguito di una recente riorganizzazione, dalle Direzioni provinciali, cui spettano le funzioni attive di controllo e di assistenza e di informazione ai contribuenti.

Organi interni delle Direzioni provinciali sono l'Ufficio Controlli, nel quale è accentrata la funzione di controllo sostanziale e di accertamento svolta sul territorio provinciale, e gli Uffici Territoriali, che svolgono in maniera capillare, anche attraverso sportelli decentrati, le funzioni di assistenza e di erogazione dei servizi a favore dei contribuenti.

Agli Uffici Territoriali è altresì demandata l'attività di controllo formale e la tassazione degli atti ai fini dell'imposta di registro, nonché le attività relative ai rimborsi delle imposte e delle tasse.

L'Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha a disposizione una popolazione di oltre 30.000 dipendenti, dotati di alta professionalità e soggetti ad una continua e corposa attività di formazione, ed è munita di un avanzato sistema di banche dati e di informatizzazione che la collocano, anche nel panorama internazionale, fra le più evolute e dinamiche strutture organizzative.

Nuove frontiere

La particolare cura oggi riservata al rapporto con i contribuenti è evidente anche nell'architettura degli uffici finanziari: nuovi e specifici spazi si aprono all'accoglienza e alla gestione dei servizi di assistenza e di informazione; molta attenzione è riservata all'esigenza di garantire la celerità, la completezza e l'efficienza di tali servizi; ciò sia con l'ottimale organizzazione dei *front office*, sia mediante i sempre più numerosi strumenti telematici che, consentendo ai contribuenti di consultare *on line* la personale posizione tributaria e di provvedere telematicamente agli adempimenti fiscali, contribuiscono alla semplificazione del rapporto con il Fisco agevolando l'adempimento spontaneo.

In tale ottica, può dirsi effettivamente cambiata la chiave di lettura della missione del Fisco: i servizi e l'assistenza ai contribuenti diventano il fiore all'occhiello di un'amministrazione che punta al dialogo, mentre il recupero dell'evasione, lungi dal rincorrere finalità persecutorie nei confronti di determinate categorie, diviene lo strumento irrinunciabile di riequilibrio delle posizioni, a tutela dei contribuenti onesti e della leale concorrenza, a salvaguardia, in definitiva, del benessere collettivo.

CAPITOLO IX

TESTI E MANOSCRITTI IN BELLA MOSTRA

I testi

A raccontare un secolo e mezzo di Fisco e di storia italiana sono stati testi, registri, manoscritti, mappe, stemmi, simboli e bandiere che hanno fatto, è il caso di dirlo, bella mostra di sé, nella sede della Direzione Regionale.

Al centro dello spazio espositivo, il volume più antico, aperto sull'atto di nascita del Regno d'Italia e poi, uno dopo l'altro, riemersi dagli archivi degli uffici finanziari della regione, quaranta testi storici fiscali, offerti alla lettura e alla consultazione, con le pagine rese dal tempo docili al tocco delle dita.

In ordine cronologico, la legge istitutiva del Gran Libro del Debito Pubblico, le disposizioni unificatrici delle imposte sugli affari, il testo sulla ricchezza mobile.

Molti i visitatori in sosta davanti al pannello con l'allegoria di un'Italia dolente, nella figura di una donna discinta sull'orlo di un precipizio, vinta dal peso di una macina al collo, precariamente aggrappata ad un albero ormai divelto.

Il testo con l'imposta sulla macinazione dei cereali, aperto ai suoi piedi, resterà fra i più consultati.

E ancora i dazi comunali, i tributi locali, la tassa sul celibato – una sfida all’immaginazione – che ha raccolto i più vivaci commenti, poi l’Ige e, superando il tragico vuoto della guerra, la Costituzione, adagiata su un piccolo tricolore; poco distante, la legge Vanoni.

Le grandi riforme legislative sistematiche e organizzative hanno chiuso il viaggio, riportandoci ai nostri giorni.

Fra manoscritti e registri

La vera attrazione della mostra sono stati i manoscritti originali, i più provenienti dagli archivi di Isili, Nuoro e Ozieri, che raccontano di vicende fra Fisco e cittadini; affreschi virati di storie minori che durano lo spazio di una vita, che i libri non raccontano.

La perfetta grafia che indugia nei ghirigori tradisce la presenza di un’unica mano mandata dalla Provvidenza in soccorso degli sventurati analfabeti, soli e smarriti al cospetto di un Fisco che non voleva, non doveva comunicare, ma intimorire.

Chissà quali paure dovevano incutere gli agenti delle imposte ai contribuenti dei paesi a economia agropastorale e quali ansie erano capaci di seminare quelle notifiche solenni e incomprensibili, consegnate dai *servienti comunali* i quali sì, dall’alto della loro erudizione, potevano attestare che il consegnatario era “*inalffabeta*” o che “*a dichiaratto di saper leggere*”.

I testimoni come fantasmi sfilano, uno dopo l’altro e sono nei reclami, nelle domande, sicuri dietro grafie ampollose, disarmati nel candore di quelle tremolanti e sgrammaticate e ci pare di indovinarne i tratti, le personalità, il contesto.

Un tocco di leggerezza attraversa quegli scritti, si fa sottile ironia, piccola astuzia, coraggio, implorazione, timida sfida. Il tempo ha stemperato i contrasti e l'acredine dei protagonisti, noi volentieri concediamo indulgenza e simpatia.

Chi ha curato la mostra e di quei testi ha trascritto il contenuto, tra un termine sparito e uno desueto, leggendo nel pensiero degli autori ha familiarizzato con quei personaggi, ha dato loro un nome che è un tutt'uno con altri tratti distintivi: Catterina con due "t", Salvatore fu Sisinnio, Michele morto tragicamente, Maria la preveggenete, Francesco di Gadoni, il serviente comunale, il carrolante, il Frongia...

Nel 1897 esordisce "Catterina" di Austis (Nu) che *"umilmente rassegna all'Ill.mo Intendente di Cagliari"* di *"essersi vista con sorpresa quotizzata" nei ruoli sui fabbricati, proprio lei che "con molti sacrifici è riuscita a comprare una casetta composta di una cucinetta, sottano e soffitta ove miseramente vive"*.

Lire 10.59 l'importo preteso, *"assolutamente esagerato e ingiusto a danno di un povero contribuente, che appena si potrebbe attribuire per reddito, non per imposta"*.

Il tutto, *"senza nemmeno un preavviso del sig. Agente"*. Per questo Catterina *"si trova scoraggiata"* e allora con garbo e fine diplomazia invoca l'Intendente *"perché possa porvi riparo, ordinando al Signor Agente di prendere accurate informazioni per convincersi dello sbaglio in cui è involontariamente incorso..."*

Non le basterà: *"Il reclamo della contronotata è inammissibile e però lo si ritorna all'Agente per la opportuna partecipazione"*. Questa, la sentenza dell'Intendente di Cagliari.

Nulla si sa di come andò per Catterina, cui la sorte, chissà come, aveva concesso in dono una doppia “t” ma non anche il privilegio di scriverla, perché la nostra Caterina di Austis firmava “*per mano altrui*”.

E che dire di “*Salvatore fu Sisinnio*”: padre di nove figli, obbligato a pagare la tassa sui celibi per due figli che si “*esentarono da circa tre anni*”, uno per matrimonio, e che “*trovansi a lavorare in una cava di pietra di Cagliari*”?

Salvatore mira dritto al cuore dell’Intendente e lo “*prega con animo commosso a voler radiare dai ruoli*” i figli “*inesorabilmente colpiti*”, ma al ricordo del branco di capre sequestratogli dal messo esattoriale quando era “*ormai abbandonato dai figli*”, si scaglia come Davide contro Golia: ora pretende anche il rimborso di quelle “*fattegli odiosamente pagare, e ciò stante le tristissime condizioni finanziarie ed economiche in cui versa, ridotto a dover lottare disperatamente per l’esistenza di altri figli minorenni.*”

Ci sarebbero tutti gli elementi per farne un eroe, ma inaspettatamente – al pensiero dei suoi piccoli? – indietreggia e chiude il reclamo “*con perfetta osservanza fascista*”.

Riposta la fionda, Salvatore fu Sisinnio riprenderà il posto che gli spetta, nella fila dei sudditi.

La madre e le sorelle di Michele di Austis (Nu), chiedono nel 1937 “*all’Ill.mo Signor Procuratore delle Imposte di Sorgono, la radiazione dai ruoli e la sospensione degli ulteriori atti*” perché il loro Michele, trentanovenne ancora celibe è morto tragicamente ad Aritzo: eccolo il certificato di morte, ravvivato da quei bolli colorati; basterà quanto scritto a rendere la richiesta, come le donne sperano, “*abbastanza giustificata*”?

Che ne sarà stato di Maria, sorella di Mauro, di Orune (Nu) che nell'acquistare una casa diroccata da riedificare, costituisce un diritto di usufrutto a favore del fratello, facendo accortamente apporre, da preveggenza quale doveva essere, una clausola: *“Per quanto in vita, lascia al piano terreno, una stanza a disposizione del fratello Mauro. In seguito al decesso di Mauro, Maria resta padrona assoluta di quanto acquistato”*?

Né di Maria, né di Mauro morti chissà in quale ordine cronologico, resterà traccia autografa: si legge nell'atto che avevano *“crocesegnato”* insieme al venditore *“perchè tutti analfabeti”*.

Il contratto di soccida del 1919 non fa una grinza: il signor Frongia di Samugheo (Nu) dovrà impegnarsi con la diligenza del buon padre di famiglia; se non fosse che l'obligato *“dovrà allevare tre scrofe pregne dell'apparente età di tre anni e, sempre che le scrofe fetano, provvedere per l'allevamento dei porcetti e manutenzione delle scrofe fetate”*.

Un abito confezionato, poteva valere nel 1944 mille lire, quanto un quintale di grano? Evidentemente, se così dice la quietanza registrata da Giovanni Maria di Dorgali (Nu).

Quale doveva essere invece il compito di Costantino, carrolante di Sarule (Nu) che nel 1945 registra una dichiarazione di prestazione d'opera? *“Trasportare acqua per lo spegnimento di calce viva e n. 4 carriole alla cantoniera di Oniferi al prezzo di 800 lire giornaliera”*.

E quale centro commerciale dobbiamo immaginare a Tresnuraghes (Or), mille anime o poco più, per Dina, che versava nel 1946 la *“cauzione per la vendita di alimentari, terraglie, vetreria, articoli casalinghi, mercerie, tessuti, calzature, cancelleria, ferramenta, coloniali, cemento, laterizi, mobili e carbone”*?

Inizia nel 1885 la tormentata vicenda di Francesco, piccolo commerciante di Gadoni, (Nu), colpito dall'imposta sulla ricchezza mobile per l'esercizio di vendita al dettaglio; i documenti ricostruiscono i due gradi del ricorso. Ben consigliato, o forse istruito, dà via ad un'analisi economica, ponendosi sullo stesso piano della Commissione Mandamentale di Aritzo che affronta *“umilmente”* con tocchi di fioretto, con una punta di sottile ironia.

“Quanta esagerazione vi sia nell'operato del signor Agente non v'è chi non veda, eppure questa Commissione conosce il gran negozio del sottoscritto...

Infatti un sacco di zucchero, uno di caffè, una cassa petrolio, una libbra filo, un pacco zolfanelli, sono i generi principali che vi si smerciano entro un semestre. Quale ne è il guadagno?”.

Ancora, nel tentativo di dimostrare il minor reddito: *“La Commissione conoscerà il ristagno generale del Commercio e la scarsità delle annate”* e – qui Francesco raggiunge il picco - *“l'indole economica del paese: è a tutti noto che il Gadonese si reca ad Aritzo per comprare una libbra di zucchero a cinque centesimi meno...”.*

L'analisi socio economica continua, degna dei migliori studi di settore, la Commissione si convince, considerando oltre *“al poco smercio”* anche la circostanza che il ricorrente *“trovasi paralitico ad un braccio”*.

Un particolare fino a quel momento non svelato, che fa scattare l'Agente con un appello alla Commissione Provinciale di Cagliari:

“Anchevero di avere il ricorrente difetti fisici, ciò non toglie che egli possa con maggiori vantaggi di quelli ritenuti dalla prelodata Commissione attendere all'esercizio della rivendita dei generi alimentari”.

La seconda Commissione accoglierà il ricorso dell'Agente e rideterminerà il reddito.

Infine i registri: parlano anche quelli ... Uno, del 1862, è “*Dubbioso*”: riguarda i crediti non ancora certi; l'altro, apre con la biografia dell'Ufficio di Sorgono:

“Fino al 1850 si chiamava “Tappa di insinuazione”.

La mostra ha chiuso da tempo i battenti, qualcuno suggerisce di renderla permanente.

Chissà come andrà, se Catterina con due “*t*”, con i compagni del viaggio secolare, Maria la preveggenete, Michele morto tragicamente, il Frongia, il carrolante, gli Intendenti, gli Agenti e i tanti *servienti* comunali riprenderanno il sonno interrotto, ciascuno nel proprio archivio o se, risvegliati dai 150 anni dell'Unità d'Italia, avranno il privilegio di una seppur effimera eternità!

BIBLIOGRAFIA

- Gianni Marongiu *La Politica fiscale dell'Italia liberale dall'Unità alla crisi di fine secolo*, Olschki Editore, 2010
- Denis Mack Smith *Storia d'Italia*, Edizioni Laterza, 2002
- Mario Romani *Storia economica d'Italia*, Edizioni Il Mulino, 1982
- Alberto de' Stefani *L'ordinamento finanziario italiano*, Jandi Sapi Editori, 1957
- Christofher Duggan *La forza del destino - Storia d'Italia dal 1796 a oggi*, Edizioni Laterza, 2011
- Atti parlamentari Archivio sito Parlamento